

**PROGRAMMAZIONE
NORMALE,
PROGRAMMAZIONE
DIFFERENZIATA?
PERCORSI DIDATTICI
POSSIBILI PER GLI
ALLIEVI DISABILI**

Nella scuola superiore sono possibili questi percorsi didattici

- 1) Programmazione e valutazione normale
- 2) Programmazione e valutazione normale equipollente
- 3) Programmazione e valutazione differenziata

1 e 2 → danno diritto al diploma

3 → dà diritto ad un'attestazione delle competenze
non al diploma

1) Programmazione e valutazione normale

- L'allievo/a segue una **programmazione uguale a quella della classe**, svolgendo un programma del tutto uguale o basato sui contenuti essenziali delle materie (obiettivi minimi).
- Questa programmazione è riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti e **permette di conseguire il diploma.**

2) Programmazione e valutazione normale equipollente

- L'allievo/a segue una **programmazione equipollente** che conserva la medesima valenza formativa della programmazione normale.
- Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e **possono conseguire il diploma**
- Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte **prove equipollenti**, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Prove equipollenti?

- - la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) svolta però con “mezzi diversi” (computer, Braille, linguaggio dei segni, ecc.);
- - la medesima prova della classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento della stessa;
- - la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata però con “modalità diverse” (per esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, ecc.);
- - una prova con contenuti culturali e/o professionali diversi rispetto ai contenuti inseriti nella prova proposta alla classe. Nel caso di esame di Stato, quindi, la prova non sarà quella inviata dal Ministero, ma si tratterà di un elaborato preparato dalla Commissione d'esame, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe (contenute nel documento del 15 maggio).
- La prova orale (anche durante l'esame di Stato) può essere sostituita da prove scritte

- Le prove equipollenti devono permettere l'accertamento di una preparazione globale conforme a quella della classe e, nel caso di esame di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio.
- La prova equipollente deve quindi necessariamente essere elaborata tenendo presenti le difficoltà dell'allievo (conseguenti al suo deficit) e le sue potenzialità, avendo allo stesso modo ben chiari gli obiettivi che quella determinata prova si prefigge di verificare.
- La predisposizione di tali prove richiede un lavoro di stretta collaborazione tra docente di sostegno e docente disciplinare e, in generale, un lavoro di equipe dell'intero consiglio di classe.
- Possono essere presenti durante lo svolgimento delle prove gli assistenti all'autonomia e comunicazione solo come facilitatori della comunicazione.

3) Programmazione e valutazione differenziata

- L'allievo/a segue una **programmazione differenziata**, che si realizza attraverso il P.E.I in vista di obiettivi didattici formativi **non riconducibile ai programmi ministeriali**.
- E' necessario il consenso della famiglia, che può scegliere la programmazione differenziata o invece quella normale.
- In caso di programmazione differenziata gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. e **non viene conseguito il titolo di studio**.
- Gli allievi possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali.
- N. B. E' possibile passare nel percorso scolastico da una programmazione differenziata ad una normale senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, se il Consiglio di Classe riscontra che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione ... ed esami di Stato

Capo III Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione Art. 12 e seguenti

Art. 17 - Prove di esame

Comma 1

Il consiglio di classe elabora, entro il **quindici maggio** di ciascun anno, un **documento** che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.

E' INDISPENSABILE ALLEGARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO IL PEI

Nel fascicolo riservato è importante

- **specificare** in modo preciso e dettagliato tutte le **modalità di gestione delle prove**, in analogia a quelle usate durante il percorso scolastico, o che il Consiglio di Classe ritenga comunque necessarie

Ad esempio:

- • Tempi più lunghi
- • Eventuale persona che legga all'alunno
- • Registrazione vocale ed ascolto in cuffia
- • Utilizzo di strumenti compensativi (elencarli indicando la materia in cui sono stati usati)
- • Sistema valutativo personalizzato (griglie personalizzate)
- • Formati speciali per le prove
- • Disponibilità di un Personal Computer per lo svolgimento della Prima Prova con correttore ortografico

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

• **Comma 2**

- La **commissione** d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
- **predispone una o più prove differenziate, in linea con** gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del **piano educativo**
- **individualizzato** e con le modalità di valutazione in esso previste.



- **Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.**

• **Comma 3**

- Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del **supporto dei docenti** e degli esperti **che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.**

• **Comma 4**

- La commissione potrà assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

• **Comma 8**

- **Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove** standardizzate di cui all'articolo 19 (prove **INVALSI**) il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.